

		CIRCOLARE	Mod. IGG750/2 Ed.03
---	---	------------------	---------------------------

Circolare n°153

A tutto il personale

All'Albo online – Sito Web
Alla Bacheca Registro Elettronico

Oggetto: Comunicazioni importanti relative alla Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)

Introduzione

Con la nota prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021, al par. 4, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha notificato le modalità di gestione della certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass) nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Di seguito si riportano i punti salienti, a cui prestare estrema attenzione.

Cosa è la Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)?

La certificazione verde è rilasciata ad un soggetto che si trova nelle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Questo aspetto è definito dall'art. 9 c. 1, c.2 e c. 3 del DL 52/2021 convertito con L. 87/2021.

Obblighi del personale scolastico circa la Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)

L'art. 1 c. 6 del DL 111/2021 aggiunge l'art. 9-ter al DL 52/2021 convertito con L. 87/2021. Qui, al c. 1, si stabilisce che:

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ... devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19...".

In altre parole sussistono due obblighi per il personale scolastico:

1. Possedere la certificazione verde COVID-19;
2. Esibire la certificazione verde COVID-19, quando richiesto dal personale preposto.

Al momento questi obblighi sussistono fino al 31 dicembre 2021, ossia il termine di cessazione dello stato di emergenza, ma è verosimile che possano essere prorogati se lo stesso stato di emergenza verrà prolungato.

Perché vi sono obblighi del personale scolastico circa la Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)?

La risposta è in parte già contenuta nell'art. 9-ter c. 1 del DL 52/2021 conv. L. 87/2021, ossia si ritiene che il possesso e l'esibizione della Certificazione COVID-19 sia una misura di sicurezza adeguata al fine di tutelare la salute pubblica e contestualmente erogare il servizio di istruzione in presenza. In altre parole, si fa leva sulla campagna di vaccinazione e sulla verifica delle condizioni di vaccinazione del personale scolastico per limitare al massimo la didattica a distanza e svolgere in presenza l'intero anno scolastico 21/22 (o almeno la maggior parte di esso). Ciò anche alla luce dei rapporti a cura dell'INValSI circa gli effetti negativi che la didattica a distanza ha causato sugli apprendimenti degli studenti e delle osservazioni fatte dal Comitato Tecnico Scientifico nel Verbale n. 34 del 12 luglio u.s.

Ovviamente il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 si aggiunge, come misura di sicurezza, a tutte le altre misure già conosciute, che continuano ad essere valide ed applicate anche nel contesto scolastico, come la protezione delle vie respiratorie, l'igienizzazione delle mani e la sanificazione di superfici e locali. Discorso diverso deve essere fatto per il distanziamento, anche alla luce di quanto riportato nel verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio u.s. e nella relativa nota del MI prot. AOODPIT n. 1107 del 22 luglio 2021. Difatti il distanziamento si applica solo quando può essere applicato, ossia quando le condizioni logistiche dell'istituzione scolastica lo permettono. Quest'altro aspetto fa comprendere come sia data un'assoluta priorità alla didattica in presenza, al punto da ritenere opzionale la misura di sicurezza che maggiormente ne impediva la completa attuazione, ossia l'applicazione del distanziamento.

Considerando che si possano ritenere pressoché unanimi, da parte di tutta la comunità educante, il desiderio e la volontà di superare la didattica a distanza e svolgere (finalmente) un anno scolastico in presenza. Se la certificazione verde COVID-19 è individuata come misura di sicurezza indispensabile per garantire questa possibilità, allora è necessario che tutta la comunità educante comprenda l'importanza di questa misura e vengano superate eventuali remore e/o riserve.

Esenzione dagli obblighi vaccinali e relativa certificazione

Il Ministero della Salute, nella circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha indicato le condizioni cliniche che, allo stato delle attuali evidenze scientifiche, determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare del Ministero della Salute appena citata. In questa sede, preme specificare che le precauzioni o controindicazioni sono riferite al singolo specifico vaccino. Avere una precauzione o una controindicazione per un vaccino non implica che la stessa possa valere per altri vaccini.

Come asserito dal par. 4 della nota prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021, per i soggetti che sono in condizioni cliniche tali da determinare precauzioni o controindicazioni per tutti i vaccini possibili, è previsto che sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, in luogo della "certificazione verde COVID-19". Tale certificazione è a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.

Al momento, le certificazioni di esenzione sono valide fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, e possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito **che operano nell'ambito della**

campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito. Il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, perché possano essere effettuati i relativi controlli e monitoraggi.

Controllo rispetto degli obblighi a carico del personale scolastico circa la Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)

Si è già detto che DL 111/2021 stabilisce l'obbligo per il personale scolastico del possesso e dell'esibizione della "certificazione verde COVID-19". Di conseguenza, lo stesso DL 111/2021, all'art.9-ter c. 4, prevede che i dirigenti scolastici siano tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di possesso e esibizione della certificazione verde COVID-19 e della certificazione di esenzione da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Mancato rispetto degli obblighi a carico del personale scolastico circa la Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass)

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde induce a due conseguenze:

1. Una **sanzione amministrativa** consistente nel pagamento di una somma di denaro **da 400 a 1000 euro**, come previsto dall'art. 13 del DL 52/2021 convertito con L. 87/2021 che richiama l'art. 4 del DL 19/2020 convertito con L. 35/2020;
2. Una **sanzione** che influisce in modo sostanziale sul rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il punto 2, il Legislatore stabilisce all'articolo 9-ter c.2 del DL 111/2021, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

È da sottolineare che questa rappresenta una nuova fattispecie di "assenza ingiustificata", creata dalla normativa emergenziale, che si aggiunge e non sostituisce le fattispecie di "assenze ingiustificate" già presenti nella normativa vigente (più nello specifico l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

Questa nuova norma aggiuntiva conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Pertanto:

- nei primi quattro giorni vi è una **assenza ingiustificata** per la quale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- dal quinto giorno di assenza ingiustificata in poi **il rapporto di lavoro è sospeso** e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si invita tutto il personale al rispetto delle norme indicate nella presente e si ringrazia per la consueta e sperimentata collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

- Emiliano BARBUTO -

Documento firmato digitalmente,
ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate